



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO

Proposta n. 26 del 29/01/2020 istruita da: Dr.ssa Francesca FARACCHIO
Determina di settore n. 4 del 29/01/2020
Determina di R.G. n. 36 del 07/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4/2020 PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALL'OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LO SVILUPPO UMANO DI PISCIOTTA AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE N. 464/2019, RESA DALLA SEZ. II DEL TAR CAMPANIA SALERNO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z812BBAE5E

Premesso che con decreto Sindacale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e i procedimenti attinenti l'attività amministrativa del Settore;

Premesso che in data 14.03.2018 è stato notificato a questo Ente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Osservatorio per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo umano di Pisciotta per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 22.11.2017, avente ad oggetto "Formazione Puc – Ulteriori indirizzi", nonché di tutti gli atti presupposti, e per l'accertamento della avvenuta decadenza del piano urbanistico adottato dal Comune di Pisciotta con deliberazione di Giunta n. 120 del 28.12.2016;

Dato atto che con deliberazione n. 39 del 04.05.2018 la Giunta Comunale ha valutato l'opportunità di opporsi al suddetto ricorso per la difesa e la tutela delle ragioni dell'Ente, conferendo l'incarico di patrocinio legale agli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Antonio Brancaccio del Foro di Salerno;

Evidenziato che il ricorso de quo è stato trasposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione distaccata di Salerno (RGN 1025/2018);

Dato atto che il TAR Campania-Salerno ha respinto l'istanza cautelare avanzata dall'Osservatorio per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo umano di Pisciotta con ordinanza n. 464/2019 resa all'esito della camera di consiglio del 9.10.2019;

Considerato che l'Osservatorio per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo umano di Pisciotta ha proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha valutato l'opportunità di resistere in giudizio avverso il suddetto gravame per la difesa e la tutela delle ragioni dell'Ente;

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno;

Considerato che con deliberazione n. 4 del 23.01.2020 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere al ricorso in appello proposto dall'Osservatorio per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo umano di Pisciotta avverso l'ordinanza cautelare n. 464/2019, resa dalla Sez. II del TAR Campania – Salerno all'esito della camera di consiglio del 9.10.2019, conferendo l'incarico di patrocinio legale agli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Antonio Brancaccio del Foro di Salerno;

Dato atto che la scelta dei suddetti legali è stata motivata dal fatto che gli stessi sono stati già investiti delle questioni pendenti sopra richiamate e quindi è stata motivata dall'obiettivo di dare univocità, uniformità e continuità alla difesa degli interessi dell'Ente, già assunta nel precedente giudizio;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dai legali sopra richiamati, acquisito al protocollo dell'Ente in data 16.01.2020 al n. 417, il quale prevede un compenso di euro 8.025,00, oltre IVA e CNAP, da suddividere in pari misura tra i professionisti incaricati;

Evidenziato che i suddetti legali nel preventivo inoltrato all'Ente hanno specificato che l'ammontare delle competenze professionali è stato determinato in modo tale da rispondere alle esigenze di contenimento della spesa dell'Ente, dispensando tra l'altro quest'ultimo dall'applicazione del 15% sull'ammontare complessivo per le spese generali dovute ex art. 2 del D.M. n. 55/2014;

Ritenuto il preventivo di spesa congruo, tenuto conto anche della complessità dell'incarico;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Dato atto che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'Affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto pertanto sulla base delle precedenti considerazioni provvedere all'affidamento dell'incarico de quo ai citati professionisti;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede per gli enti locali l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia fissata con norma statale dopo l'inizio dell'esercizio finanziario;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

Evidenziato che lo stesso art. 163 stabilisce che nel periodo dell'esercizio provvisorio si possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato e restano escluse dall'effettuazione delle spese in dodicesimi quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuta la spesa di cui alla presente determinazione non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto opportuno pertanto procedere all'assunzione di regolare impegno di spesa;

Dato atto che per l'incarico di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z812BBAE5E;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo 1058 del bilancio di previsione;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Rilevata la propria competenza e l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e dato atto che non risultano rapporti di parentela, affinità o convivialità tra la sottoscritta ed i beneficiari del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990, della legge 190/2012 e del PTPCT di questo Comune;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
2. Di **dare atto** che con deliberazione n. 4 del 23.01.2020 la Giunta Comunale ha conferito l'incarico di patrocinio legale agli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Antonio Brancaccio del Foro di Salerno al fine di resistere al ricorso in appello proposto dall'Osservatorio per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo umano di Pisciotta avverso l'ordinanza cautelare n. 464/2019, resa dalla Sez. II del TAR Campania – Salerno all'esito della camera di consiglio del 9.10.2019;
3. Di **impegnare** in favore dei suddetti professionisti, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di euro 8.577,12, imputando tale spesa sul capitolo 1058 del bilancio 2019/2021, annualità 2020;
4. Di **trasmettere** all'Ufficio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
5. Di **dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio e sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Pisciotta, 29/01/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Francesca FARACCHIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Pisciotta, 07/02/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO